



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di S A L E R N O

Segreteria Generale

Viale Unità d'Italia

palazzo N. Giacumbi – piano 12

Tel. 0895645490

Prot.n. 1301/U

Salerno, li 28 MAR. 2022

Il Procuratore Generale e la Dirigente

- **letto e richiamato** provvedimento a firma congiunta prot.n.598/I del 24 settembre 2021 *“Prime disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari”*,
- **letto e richiamato** provvedimento a firma congiunta prot.n.6533/U del 13 ottobre 2021 *“Impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari – disposizioni operative”*,
- **letto e richiamato** il provvedimento a firma congiunta prot.n.7584/U del 23 novembre 2021 *“Impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari – ulteriori disposizioni operative”*,
- **considerato** che con il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo u.s. *“Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* (c.d. decreto riaperture in G.U. Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2022) sono state apportate significative innovazioni all’impianto normativo in forza del quale sono state diramate le disposizioni sopra richiamate e, segnatamente, per quanto qui di interesse:

- 1) con l’art.8 (*“Obblighi vaccinali”*), comma 6, è stato sostituito il previgente articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con «Art. 4-quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater*), disponendosi che *“1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021”*,
- 2) con l’art.6 (*“Graduale eliminazione del green pass base”*), comma 6, *“all’articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono*

sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»,

3) con l'art.5 ("Dispositivi di protezione delle vie respiratorie"), comma 8, viene disposto "Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche

- a parziale modifica dei provvedimenti a firma congiunta sopra menzionati,
- facendo salva ogni ulteriore disposizione che dovesse rendersi opportuna,

dispongono

fermi restando gli obblighi vaccinali e le relative sanzioni, a decorrere dal 1 aprile p.v. e fino al 30 aprile p.v., i dipendenti che abbiano compiuto o compiranno il 50° anno di età entro il 15 giugno p.v., per avere accesso al luogo di lavoro devono possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto "green pass base".

Le attività di controllo delle certificazioni verdi da parte degli incaricati alla verifica proseguiranno, in conformità a quanto disposto dal decreto legge in argomento, secondo le modalità operative individuate nei provvedimenti a firma congiunta in premessa richiamati.

Per tutti i dipendenti è fatto obbligo di indossare sul luogo di lavoro, sino alla data sopra menzionata, i dispositivi di protezione individuale (DPI) individuati nelle mascherine chirurgiche,

dispongono

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria Generale al personale amministrativo di quest'Ufficio, ai tirocinanti ex art. 73 D.L.69/2013, al volontario A.N.F.I., al personale di Polizia Penitenziaria che prestano servizio presso questo Ufficio, per la scrupolosa osservanza, nonché, per opportuna conoscenza:

1. a tutti i Capi degli Uffici giudicanti e requirenti del distretto
2. ai Sigg. Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto
3. al Consiglio Superiore della Magistratura
4. al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
5. all' R.S.P.P. dott. S.Della Monica,
6. al Medico competente, dott. Ansalone,
7. all'ing. N.Marino del P.OO.PP.
8. al Presidio Carabinieri, sede
9. al R.L.S. dr.ssa Valitutto
10. alle OO.SS. ed alle RSU

dispongono, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web dell'Ufficio nella sezione dedicata e nelle news.

La Dirigente

Vincenza Esposito
Vincenza Esposito



Il Procuratore Generale

Leonida Primicerio
Leonida Primicerio



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di S A L E R N O
Segreteria Generale
Viale Unità d'Italia
palazzo N. Giacumbi - piano 12
Tel. 0895645490

Prot.n. 1827. u

Salerno, li 29 MAR. 2022

Il Procuratore Generale e la Dirigente

- Letto e richiamato il provvedimento a firma congiunta prot.n. 1901.u del 28 marzo 2022, alla presente allegato per agevole lettura,
- Preso atto dei chiarimenti forniti in merito all' applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 24 del 24 marzo u.s. dal Ministero della Salute e pubblicati nelle ore pomeridiane sul sito istituzionale del citato ministero nella sezione dedicata,
- A parziale modifica delle disposizioni impartite al primo punto del su menzionato provvedimento,

dispongono

fermi restando gli obblighi vaccinali e le relative sanzioni, fino al 30 aprile p.v., i dipendenti per avere accesso al luogo di lavoro devono possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto "green pass base".

dispongono

comunicarsi il presente provvedimento nelle medesime forme ed ai medesimi destinatari del provvedimento in premessa citato nonché l'inserimento sul sito web dell'ufficio nella sezione dedicata e nelle news.

La Dirigente

Vincenza Esposito



Il Procuratore Generale
Leonida Primicerio